

MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA

Con la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) vengono prorogate al primo trimestre 2023 alcune delle misure già varate nel 2022 per aiutare imprese e famiglie a far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia e vengono introdotte alcune novità. Di seguito i dettagli.

Misura	Periodo di	Destinatari
	applicazione	
Bonus sociali per elettricità e gas	Primo trimestre	Clienti
Applicazione di tariffe agevolate fissate dall'ARERA, con i	2023	domestici
valori di riduzione stabiliti nel 2022, per le famiglie con ISEE		
fino a 15.000 euro.		
Energia elettrica – oneri generali	Primo trimestre	Clienti
Annullamento delle componenti tariffarie A _{SOS} e A _{RIM} .	2023	domestici
		Clienti non
		domestici con
		potenza
		disponibile fino
		a 16,5 kW
Energia elettrica – oneri generali	Dal 2023	Clienti
Spostati, dalle bollette alla fiscalità generale, gli oneri per lo		domestici e non
smantellamento delle centrali nucleari e relative misure di		
compensazione.		
Gas – oneri generali	Primo trimestre	Clienti
Annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie	2023	domestici e non
RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T; con		
riferimento alla componente UG2 è azzerato l'elemento UG2k		
e ridotto l'elemento UG2c.		
Aliquota IVA somministrazioni gas metano	Primo trimestre	Clienti
Applicazione aliquota IVA ridotta al 5% per:	2023	domestici e non
- gas metano impiegato nella combustione per usi civili e		
industriali;		
- energia termica prodotta con gas metano in esecuzione		
di un contratto servizio energia;		
- forniture di servizi di teleriscaldamento.		
Aliquota IVA pellet	2023	Clienti
Applicazione aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture di		domestici e non
pellet		
Credito d'imposta sulle spese energetiche	Primo trimestre	Clienti non
Confermati i crediti di imposta attivati nel 2022 con aumento	2023	domestici
delle percentuali:		
- 45 % sulle spese elettriche delle imprese energivore;		
- 35% sulle spese elettriche delle imprese non energivore		
con potenza contrattuale pari o superiore a 4,5 kW;		
- 45% sulle spese gas, per usi energetici diversi dagli usi		
termoelettrici, delle imprese gasivore e non.		



Misura	Periodo di	Destinatari
	applicazione	
Credito d'imposta sull'acquisto di carburante	Primo trimestre	Imprese
Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per	2023	esercenti
l'acquisto:		attività agricola,
- del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati;		della pesca e
- del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento		agromeccanica
delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti		
all'allevamento degli animali.		

Altre misure varate per contenere i costi energetici e per recuperare risorse a copertura delle misure di aiuto:

- fissato un **tetto sui ricavi delle fonti di generazione elettrica diverse dal gas** (comprese le fonti rinnovabili). Il GSE provvederà a calcolare la differenza tra il tetto, fissato nel valore di 180 €/MWh, e il prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario, regolando con il produttore l'applicazione di tale delta (in accredito o in addebito a seconda dei casi). Sono esclusi dall'applicazione del tetto:
 - o gli impianti di potenza fino a 20 kW;
 - o le centrali a carbone oggetto del programma di massimizzazione deciso dal Governo precedente per fronteggiare il taglio dei consumi di gas;
 - gli impianti a fonte rinnovabile già sottoposti al meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia introdotto dal Decreto Sostegni ter (quelli con potenza superiore a 20 kilowatt che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto energia e sganciati dai prezzi di mercato, nonché gli impianti sopra i 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione ed entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010);
- introdotto un nuovo prelievo per il 2023 sugli extraprofitti delle società energetiche con esclusione delle imprese che non hanno almeno il 75% del fatturato proveniente dalle attività energetiche. L'aliquota di prelievo, pari al 50%, sarà applicata all'incremento di reddito complessivo Ires superiore di almeno il 10% rispetto alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti al 2023.